

**REGOLAMENTO (CE) N. 2500/97 DELLA COMMISSIONE****del 15 dicembre 1997****recante adozione del bilancio di approvvigionamento delle Azzorre e di Madera in prodotti del settore delle carni suine, nonché modifica del regolamento (CEE) n. 1725/92**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,considerando che il regolamento (CEE) n. 1725/92 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/97<sup>(4)</sup>, ha fissato per il periodo dal 1° luglio 1997 al 31 dicembre 1997, da un lato i quantitativi di prodotti del settore delle carni suine che, nel quadro del bilancio di approvvigionamento specifico, fruiscono dell'esonerazione del prelievo all'importazione diretta dai paesi terzi o di un aiuto per le spedizioni originarie del resto della Comunità e, dall'altro, i quantitativi di animali riproduttori di razza pura originari della Comunità che beneficiano di un aiuto per lo sviluppo del potenziale produttivo delle Azzorre e di Madera;

considerando che, in attesa della comunicazione da parte delle autorità competenti dei dati aggiornati sul fabbisogno delle regioni di cui trattasi e per non interrompere l'applicazione del regime di approvvigionamento specifico, il bilancio è stato adottato per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1997 con il regolamento (CEE) n. 1725/92; che le autorità portoghesi hanno presentato i dati relativi alle Azzorre e a Madera, in base ai quali è stato possibile fissare il bilancio per l'intero periodo dal 1° luglio

1997 al 30 giugno 1998; che occorre quindi sostituire gli allegati del regolamento (CEE) n. 1725/92 con gli allegati del presente regolamento;

considerando che i bilanci previsti nel quadro del regime specifico di approvvigionamento sono fissati per il periodo dal 1° luglio al 30 giugno; che è quindi necessario rendere applicabile il bilancio definitivo di approvvigionamento a decorrere dall'inizio di tale periodo, ossia dal 1° luglio 1997;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 1725/92 sono sostituiti dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1997. Tuttavia, gli importi dell'aiuto fissati nell'allegato II si applicano a partire dal 1° gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1997.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 95.<sup>(4)</sup> GU L 265 del 27. 9. 1997, pag. 67.